



COMUNE DI BUSSETO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI ASSEGNI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ'

ART. 1 - FINALITA' DELL'INTERVENTO

1. L'assegno a sostegno alla domiciliarità" è finalizzato a sostenere le famiglie che mantengono nel proprio contesto l'anziano non autosufficiente o l'adulto disabile certificati, evitando o posticipando in tal modo il ricovero nei servizi sociosanitari residenziali, riconoscendo il lavoro di cura delle assistenti familiari nei confronti della persona non autosufficiente, in collaborazione della famiglia se presente. L'assegno può favorire inoltre il rientro a domicilio di persone precedentemente ricoverate in strutture protette.
2. L'assegno a sostegno alla domiciliarità deve essere utilizzato come strumento per l'intensificazione ed il miglioramento della qualità dell'assistenza a domicilio e quale leva strategica per una presa in carico più globale, ovvero per sostenere persone disabili o anziani con disturbi cognitivi, in caso di ricovero in strutture sanitarie ospedaliere che necessitano di assistenza continuativa e devono utilizzare personale privato straniero.
3. L'assegno a sostegno alla domiciliarità rappresenta una opportunità sperimentale della rete dei servizi già prevista dalla L.R. n. 5/94 ed è concesso, in alternativa all'inserimento stabile in strutture residenziali, sulla base della valutazione di una apposita commissione, verificata la disponibilità dell'anziano e della famiglia ad attuare un programma di assistenza personalizzato e dell'assistente familiare a partecipare ad attività di formazione.

ART. 2 - DESTINATARI

1. Sono destinatari dell'intervento di contribuzione anziani non autosufficienti o adulti con disabilità che vengono assistiti al domicilio, residenti nel Comune di Busseto, oppure che necessitino di assistenza continuativa durante il periodo di ricovero in strutture sanitarie distrettuali, anche se non residenti, avvalendosi di personale privato straniero.
2. Sull'istanza esprime il proprio parere una commissione così composta: Assistente Sociale Responsabile del caso, per gli anziani, Operatore del Servizio Sociale AUSL, per i disabili, Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Busseto, Responsabile del Servizio Assistenza Anziani distrettuale.

ART. 3 - LIMITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. A partire dal 1° Maggio 2008 la fruizione dell'assegno a sostegno della domiciliarità è subordinata ad una verifica della condizione economica dell'anziano o del disabile beneficiario delle cure, effettuata, a titolo sperimentale sulla base delle modalità e dei limiti di seguito riportati:

a) Limite dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Per usufruire dell'assegno a sostegno della domiciliarità l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'anziano o del disabile beneficiario delle cure, calcolato secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 109 del 31 Marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, non dovrà essere superiore a € 21.000,00 annui.

b) Composizione del nucleo familiare

Ai fini della concessione dell'assegno a sostegno della domiciliarità il nucleo familiare di riferimento, è costituito dal solo anziano o disabile beneficiario delle cure; si considera pertanto la situazione economica e patrimoniale del solo anziano/disabile estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attestazione ISEE del nucleo familiare di riferimento è rilasciata da soggetti abilitati: CAAF ed Enti Pubblici.

c) Validità dell'attestazione ISEE

L'attestazione ha validità 12 mesi. Il termine di validità dell'attestazione ISEE è riportato nell'attestazione stessa. Tale elemento va tenuto presente in caso di durata dell'assegno inferiore ai 12 mesi, limitando la verifica per il rinnovo ai soli aspetti assistenziali. L'estrazione ISEE del solo anziano ha lo stesso termine di validità dell'attestazione ISEE dalla quale deriva. Il cittadino ha facoltà di far valere le variazioni intervenute durante il periodo di validità ed ottenere una nuova attestazione.

d) Aggiornamento del limite ISEE

Tutti i limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31 Dicembre, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, con determinazione del Responsabile del Servizio competente.

ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Il filo conduttore nella determinazione delle priorità è la valutazione del peso dell'assegno a sostegno della domiciliarità nell'ambito di un progetto di permanenza o di rientro a domicilio dell'anziano o del disabile in condizioni di sicurezza e benessere e della sua incisività nel modificare, migliorandola, l'assistenza fornita dalle assistenti familiari contribuendo a superare o ridurre le criticità riscontrate.

L'intervento è rivolto prioritariamente alle persone a rischio di istituzionalizzazione a causa di scarse risorse familiari o di difficoltà della rete parentale a garantire un'adeguata assistenza.

Di conseguenza l'assegno di sostegno alla domiciliarità è erogato in base al progetto assistenziale definito dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e, dove necessario, dall'UVG tenendo conto della rilevanza prioritaria dei criteri sottoelencati:

- sostenere la permanenza a domicilio, in situazione di tutela e sicurezza, di anziani, non autosufficienti, soli o in coppia, privi di figli o discendenti diretti, in presenza di rilevate difficoltà economiche in rapporto alle spese assistenziali previste dal progetto di cura;
- sostenere la permanenza a domicilio di anziani che richiedono un rilevante impegno assistenziale, prolungato nel tempo, a causa di forme morbose (quali ad esempio dementi con gravi disturbi comportamentali, malati oncologici, alimentazione artificiale-PEG, sondino naso-gastrico, allattamento cronico con piaghe da decubito), aiutando la famiglia a prevenire situazioni di stress;
- sostenere la permanenza a domicilio di anziani i cui familiari presentano difficoltà oggettive o soggettive ad assicurare il necessario impegno assistenziale a causa di:
 - presenza di altre problematiche interne alla rete familiare riferite ai discendenti diretti, quali disabilità, non autosufficienza, gravi patologie, gravi conflitti relazionali;
 - lontananza o esiguità della rete familiare in presenza di rilevate difficoltà economiche in rapporto alla gravosità dell'impegno assistenziale previsto dal progetto di cura;
- sostenere, per periodi temporanei, la famiglia in momenti di crisi e difficoltà dovuti alla perdita improvvisa dell'autosufficienza della persona anziana con conseguente necessità di assumere impegni assistenziali che prevedono una nuova organizzazione della vita familiare, adattamenti ambientali, ecc., in presenza di rilevate difficoltà economiche in rapporto alla gravosità dell'impegno assistenziale previsto dal progetto di cura;
- sostenere l'assistenza anche in caso di temporaneo ricovero in strutture ospedaliere.

ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'entità del contributo economico da prevedersi a favore delle famiglie è stabilita in relazione:

- alla gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano o del disabile;
- alle condizioni economiche del nucleo rapportate alle spese assistenziali da sostenere.

Il contributo viene erogato nella misura massima di € 600,00 mensili.

La commissione si attiene ai criteri sopra definiti per la determinazione dell'entità del contributo, tenendo conto anche:

- dell'impegno temporale per le attività assistenziali e della sua distribuzione nell'arco della giornata;
- dell'incidenza degli impegni di cura derivanti da condizioni sanitarie complesse;
- di particolari situazioni sociali ed economiche, al fine di mantenere l'anziano o il disabile nel proprio contesto, in condizioni di benessere.

L'assegno di sostegno della domiciliarità verrà erogato con periodicità non superiore a 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per richiedere l'assegno di sostegno alla domiciliarità, redatta su apposito modulo predisposto dal servizio competente, deve essere presentata al Comune, presso l'Ufficio Servizi Sociali.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A conclusione dell'attività istruttoria, a cura del servizio sociale, viene predisposto, con relazione dell'assistente sociale, il piano assistenziale individualizzato.

ART.7 - COMUNICAZIONE ESITO Istanze

1. L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata entro i 30 giorni successivi alla presentazione delle stesse; l'esito verrà comunicato agli interessati mediante lettera, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza.
2. L'interessato potrà presentare osservazioni in merito alla comunicazione ricevuta, che dovranno essere indirizzate al Responsabile dei Servizi Sociali e pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.
3. Le osservazioni verranno esaminate dal Responsabile del Settore e gli esiti saranno resi noti entro i 15 giorni successivi con provvedimento formale.

ART.8 - MODALITA' DI GESTIONE DELL' ASSEGNO

Contenuto e durata degli accordi

L'accordo ha una durata di norma pari a dodici mesi, salvo la definizione di un termine diverso da parte dell'assistente sociale proponente, motivata dal progetto.

Nell'accordo debbono essere indicati:

- il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità ed i tempi della verifica;
- l'entità del contributo;
- le modalità di erogazione.

La famiglia, l'anziano o il disabile si impegnano:

- a comunicare tempestivamente eventuali significative variazioni dell' ISEE di riferimento;
- a fruire di momenti di sostegno e/o aggiornamento per i familiari
- a sottoscrivere con l'assistente familiare regolare contratto di lavoro.

Inoltre l'assistente familiare deve poter partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione organizzate dal Comune di Busseto in collaborazione con le Associazioni che partecipano al progetto.

Il non ottemperare a queste condizioni, a insindacabile giudizio della commissione, comporta l'esclusione dal contributo.

Erogazione

Il Responsabile del servizio sociale comunale provvede ad adottare, mensilmente, l'atto di concessione del menzionato assegno ed inoltrare le relative liquidazioni all'ufficio ragioneria che provvederà alla relativa liquidazione.

Rinnovo

E' previsto il rinnovo o anche più rinnovi, compatibilmente con le risorse disponibili e i criteri di priorità definite dal Regolamento se non sono intervenuti mutamenti che non rendono più adeguato, possibile o necessario sostenere il progetto assistenziale con l'assegno a sostegno della domiciliarità.

REVOCÀ

E' prevista, previo accertamento, la revoca dell'assegno per:

- inserimento stabile dell'anziano in struttura residenziale;
- inadempienza contrattuale da parte della famiglia;
- superamento dei limiti ISEE;
- mancata presentazione della documentazione ISEE.

ART. 9 - CONTROLLI

1. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare convenzioni o protocollo d'intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici periferici dello stesso ministero e con l'INPS.
2. Il Comune potrà effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori e potrà richiedere la documentazione a dimostrazione della completezza e della veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente.
3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure necessarie al loro integrale recupero.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2008 e rimane in vigore fino all'esaurimento dei fondi.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché tutti ne possano prendere visione in